



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni comunali

Corso on-line per i presidenti degli Uffici di sezione

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –
Servizio elettorale

Questo modulo è dedicato alla figura dei rappresentanti di lista, che sono le persone incaricate di seguire le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e di verificare eventuali irregolarità per conto di ciascuna lista che concorre alle elezioni.



Chi sono



- **2** rappresentanti, 1 effettivo ed 1 supplente
- non sono componenti del seggio e la loro designazione e presenza è **facoltativa**
- se presenti sono considerati **pubblici ufficiali**
- devono essere **elettori del comune**
- possono anche essere candidati

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –
Servizio elettorale

Possono essere designati due rappresentanti per ogni Ufficio di sezione, uno effettivo ed uno supplente. I rappresentanti di lista non sono componenti dell'Ufficio di sezione, ma assistono alle operazioni del seggio presso il quale sono stati designati e possiedono alcune prerogative riconosciute dalla legge. La designazione e la presenza alle operazioni del seggio dei rappresentanti di lista è nell'interesse della lista e pertanto è facoltativa; se presenti, sono considerati pubblici ufficiali, come gli altri componenti dell'Ufficio. I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune. Nulla vieta che un rappresentante di lista sia anche candidato alle elezioni.



Chi li nomina




- Le **designazioni** devono provenire dai **delegati di lista** e sono sottoscritte con **firma autenticata** dai pubblici ufficiali competenti nel procedimento elettorale
- Le designazioni possono essere consegnate:
 - alla **segreteria del comune, entro il venerdì** che precede l'elezione
 - direttamente **al presidente** dell'Ufficio di sezione il sabato pomeriggio o la domenica, purché prima dell'inizio della votazione
- Il delegato **può** designare **se stesso**

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –
Servizio elettorale

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso ciascun seggio devono provenire dai delegati delle liste indicati al momento del deposito delle candidature. Le designazioni sono sottoscritte con firma autenticata dai pubblici ufficiali competenti nel procedimento elettorale. Le designazioni possono essere consegnate alla segreteria del comune, entro il venerdì che precede l'elezione, o direttamente al presidente dell'Ufficio di sezione, il sabato pomeriggio o la domenica, purché prima dell'inizio della votazione. Nulla vieta che un delegato di lista designi se stesso quale rappresentante di lista.



Ammissione



- Nel primo caso, il **presidente** troverà le designazioni tra le carte che l'ufficio elettorale comunale gli ha consegnato il sabato e dovrà solamente segnare sul verbale il loro nome e l'eventuale presenza (allegarle al verbale!)
- Nel secondo caso, il presidente dovrà **verificare**:
 - che le designazioni siano **firmate** dal delegato effettivo o dal supplente
 - che la **firma** o le firme dei delegati siano state **autenticate** da uno dei soggetti competenti
 - che il rappresentante designato sia **elettore** del comune

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –
Servizio elettorale

Se le designazioni dei rappresentanti di lista sono state consegnate alla segreteria del comune, il presidente le troverà tra le carte che l'ufficio elettorale comunale gli ha consegnato il sabato e dovrà solamente segnare sul verbale il loro nome e l'eventuale presenza. Ricordiamo che le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere allegate alla copia del verbale da inserire nella busta 5-C. Se, invece, i rappresentanti di lista consegnano le designazioni direttamente al presidente, questi dovrà verificare che le designazioni siano firmate da almeno uno dei delegati della lista (l'elenco dei delegati di lista è a disposizione del seggio). In questo caso è inoltre necessario verificare che la firma o le firme dei delegati siano state autenticate da uno dei soggetti competenti e che il rappresentante designato sia elettore del comune, chiedendo, ad esempio, l'esibizione della tessera elettorale. Se non sussistono tali presupposti, non si potrà ammettere il rappresentante ad assistere alle operazioni dell'Ufficio.



Ammissione



Soggetti competenti alle autenticazioni del procedimento elettorale:

- notaio
- giudice di pace
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali
- segretario delle procure della Repubblica
- presidente della provincia
- sindaco
- assessore comunale
- assessore provinciale
- presidente del consiglio comunale
- presidente del consiglio provinciale
- presidente e vice del consiglio circoscrizionale
- segretario comunale
- segretario provinciale
- funzionario incaricato dal sindaco
- funzionario incaricato dal presidente della provincia
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune
- consigliere regionale

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –
Servizio elettorale

L'elenco dettagliato dei soggetti competenti ad autenticare le sottoscrizioni è riportato nel manuale «L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio».



Ammissione

INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

Il Presidente, viste le designazioni prevenienti, dichiara che sono stati ammessi ad assistere alle operazioni i seguenti rappresentanti di lista effettivi o supplenti:

DENOMINAZIONE LISTA	COGNOME E NOME	Effettivo Supplente	SABATO	DOMENICA	LUNEDÌ
_____	_____	E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	S <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	S <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	S <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- all'atto dell'**insediamento** dell'Ufficio, il segretario riporta i nomi nel verbale
- il segretario annota la presenza dei rappresentanti designati segnando il riquadro corrispondente alla giornata di presenza

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –
Servizio elettorale

Non facendo parte dell'Ufficio, i rappresentanti di lista possono presentarsi in qualsiasi momento delle operazioni, purché le loro designazioni siano depositate entro i termini.

All'atto dell'insediamento dell'Ufficio di sezione, il segretario riporta nel verbale i nomi e cognomi dei rappresentanti designati.

Nel corso delle operazioni, il segretario annota la presenza dei rappresentanti designati segnando il riquadro corrispondente alla giornata di presenza.



Facoltà



- I rappresentanti di lista possono:
 - **assistere** a tutte le **operazioni** dell'Ufficio, sedendo al tavolo dell'ufficio
 - **trattenersi all'esterno** della sala della votazione
 - fare inserire nel **verbale** eventuali brevi **dichiarazioni**

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –
Servizio elettorale

I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio di sezione, prendendo posto all'interno della sala in una posizione che consenta loro di seguire le operazioni, trattenersi all'esterno della sala della votazione e far inserire nel verbale eventuali brevi dichiarazioni.



Facoltà



- I rappresentanti di lista possono:
 - **Firmare** le strisce di chiusura dell'urna o dell'entrata della sala e i documenti del seggio (il verbale e le buste)
 - essere contraddistinti con un **distintivo** della lista che rappresentano
 - **partecipare** alle operazioni del **seggio speciale** e **dell'ufficio distaccato**

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –
Servizio elettorale

Inoltre, i rappresentanti di lista possono firmare le strisce di chiusura dell'urna o dell'entrata della sala e i documenti del seggio (il verbale e le buste), possono essere contraddistinti con un distintivo della lista che rappresentano e partecipare alle operazioni di raccolta del voto da parte del seggio speciale e dell'ufficio distaccato.



Limiti



- I rappresentanti di lista possono:
 - annotare il numero degli elettori che si presentano a votare
 - ma **NON** possono prendere nota di chi vota o non vota
 - i rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e la multa fino a 2.065 €

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –
Servizio elettorale

I rappresentanti di lista possono annotare il numero degli elettori che si presentano a votare ma non possono prendere nota di chi vota o non vota. I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e la multa fino a 2.065 euro.